

Repertorio aziendale n. 4335 del 23 gennaio 2025

Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 14 gennaio 2025

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E

RUGANI HOSPITAL SRL

Acquisto prestazioni per persone in condizione

di stato vegetativo e in stato di minima coscienza

TRA

L'Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.

02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a

██████████, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza

Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per

conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche,

Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore

Generale n. 22 del 14 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad

impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Società Rugani Hospital Srl, con sede legale in Monteriggioni, 53035, Via S.R. 222

Chiantigiana Località Colombaio (C.F. e P.I.: 01243020524), di seguito denominata

"Società", nella persona del Legale rappresentante, ██████████

██████████ domiciliata per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di

assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l'art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle unità sanitarie locali.

l'art.8 quinquies, comma 1-bis, in virtù del quale i soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare;

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

la **Legge 16 dicembre 2024, n. 193** “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, ed in particolare l’art. 36, in virtù della quale, al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui, tra l'altro, all'art.8-quinquies, [comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità

sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R** “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione [della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51](#), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79”;

la **Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374**, recante “DGR n. 309/2018 Organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale per persone con grave

disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita al termine della fase acuta-sub acuta e per persone in fase di esiti: ridefinizione tariffe dei setting unità per stati vegetativi e speciali unità di accoglienza permanente e sostituzione allegato A”, la quale prevede tra l’altro, quanto segue:

- le Unità per Stati Vegetativi (USV) devono rispondere ai requisiti di autorizzazione previsti dalla sezione D.6 dell'allegato A del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n.79/R, successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R

- le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) devono rispondere ai requisiti di autorizzazione previsti dalla sezione D.7 dell'allegato A del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n.79/R, successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R;

la nota della **Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, del 26 settembre 2017, prot. n. 45513**, la quale precisa che le strutture sanitarie autorizzate come C.3 “Area di degenza”, che si convenzionano per l'erogazione di prestazioni di cui alle tipologie D.6 “Strutture residenziali destinate ad accogliere pazienti nella fase post-acuta alla dimissione ospedaliera”, D.7 “Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale - cure intermedie”, D.1 “Strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione funzionale”, nelle more della definizione della specifica Intesa in Conferenza Stato-Regioni, nella quale si individueranno gli elenchi relativi alle strutture monospecialistiche prevista dal DM 70/2015, allegato 1, paragrafo 2.5, non procedono alla trasformazione dei relativi posti letto;

CHE la Società risulta in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, come da Provvedimento n. 1 del 7 settembre 2007, rilasciato dal Comune di Monteriggioni, per ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti (n. 30 posti letto per Area Chirurgica, nelle discipline di Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia, in ricovero ordinario, day surgery, chirurgia ambulatoriale con interventi anche in anestesia generale, e n. 10 posti letto per Area Medica, nelle discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione); per prestazioni di specialistica ambulatoriale, nelle discipline di Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia; per prestazioni di diagnostica, per le attività di Radiologia, Ecografia, Risonanza Magnetica;

CHE la Società risulta in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie, come da Provvedimento n. 3 del 7 febbraio 2018, rilasciato dal Comune di Monteriggioni, in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti, nelle seguenti discipline: Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, per n. 36 posti letto + n. 4 posti letto da dedicare al monitoraggio dei pazienti critici "area terapia sub intensiva post operatoria", in attuazione del Decreto dirigenziale n. 5469 del 16 dicembre 2013, con la quale è stata riconosciuta la compatibilità al fabbisogno regionale di n. 40 posti letto complessivi;

CHE la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 16533 del 19 agosto 2022, per i seguenti processi erogati nella struttura ubicata a Monteriggioni, in via SR222 Chiantigiana, 49 - Loc. Colombaio:

- processo di riabilitazione nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione;

- processo chirurgico nelle discipline di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, urologia, otorinolaringoiatria e oftalmologia;

- processo ambulatoriale nella disciplina di radiodiagnostica e gastroenterologia;

CHE presso la sede della Società Rugani Hospital Srl è operativa da tempo un'area dedicata all'assistenza delle persone in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), tramite due specifici setting residenziali, denominati rispettivamente Unità per Stati Vegetativi (USV) e Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP), dotate di n. 5 posti letto ciascuna, autorizzati come C.3, ma rispondenti ai requisiti previsti dalla sezione D.6 e nella sezione D.7 del Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento, in virtù di apposito accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 16 dicembre 2021, n. 1653, giunto a scadenza il 31 dicembre 2024;

CHE la conferma della Società quale interlocutore per il proseguimento del rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione dell'assistenza delle persone in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), si determina per i seguenti motivi:

1) la Società è l'unica Struttura sanitaria privata, presente sul territorio della provincia di Siena, ad essere in possesso di accreditamento istituzionale per il processo medico erogato nella struttura sanitaria privata denominata Rugani Hospital, ubicata a Monteriggioni, in via SR222 Chiantigiana, 49 - Loc. Colombaio, come risulta dal Decreto regionale n. 16533 del 19 agosto 2022, disponibile in atti, e dall'Elenco delle Strutture private accreditate al 31 gennaio 2024, consultabile al sito: <https://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente/strutture-sanitarie-private-accreditate>;

2) l'attività svolta ed i risultati raggiunti nel periodo di vigenza del precedente Accordo contrattuale ha fornito alla cittadinanza tutta l'assistenza dovuta, sia in termini di recettività che di qualità, provvedendo ad attestare il pieno riconoscimento della funzione integrativa svolta dalla Società nel perseguimento dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di

Azienda Usl Toscana Sud Est nell'ambito dell'assistenza delle persone in condizione di stato

vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), con pieno utilizzo delle risorse a tal

fine stanziare;

CHE la possibilità di procedere alla stipula di un nuovo Accordo contrattuale con Società, in

deroga al principio di concorrenzialità introdotto dall'art. 8 quinquies comma 1-bis del

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., è consentita per le seguenti

motivazioni:

1) la Legge 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023",

ed in particolare l'art. 36 ha introdotto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in

materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, di cui

all'art. 8 quinquies comma 1-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.,

fino al 31 dicembre 2026;

2) il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l'art. 76 del "Procedura

negoziata senza pubblicazione di bando", per quanto i rapporti con strutture private

accreditate siano sottratti dalla pedissequa applicazione del Codice degli Appalti, stabilisce le

condizioni per le quali possa darsi luogo ad una procedura negoziata senza preventiva

pubblicazione del bando, precisando al comma 2, lett. b) che ciò possa avvenire quando i

lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore

economico per motivi tecnici, come avviene in tal caso, ove non sussistono, con riferimento

in particolare all'intera provincia di Siena, altri operatori economici in possesso di

accredito istituzionale per il processo medico erogato nella struttura sanitaria privata

denominata Rugani Hospital, ubicata a Monteriggioni, in via SR222 Chiantigiana, 49 - Loc.

Colombaio;

CHE, stante l'eccezionalità della procedura di individuazione del contraente di cui al

presente atto, attuata in deroga al principio di concorrenzialità, si ritiene applicabile il parere

espresso per un caso analogo dall'Avv.to Paolo Stolzi di Firenze, in qualità di legale di fiducia di AUSL TSE per le materie inerenti il privato accreditato, con nota di posta elettronica del 2 agosto 2024, disponibile in atti, precisando quanto segue:

- nella fattispecie ricorre l'ipotesi di operatore economico unico, in ragione dell'assenza di concorrenti per motivi tecnici, secondo quanto precisato dall'art. 76 comma 2 , lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora gli istituti dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale siano necessariamente conditio sine qua non per la stipula dell'Accordo contrattuale, come in realtà lo sono;
- il principio di rotazione degli incarichi, di cui all'art. 49 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è superato nella fattispecie qualora nella struttura di mercato non vi siano alternative ed in caso di accurata esecuzione del precedente contratto, come effettivamente avvenuto;

CHE la Società si è resa disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, in conformità alle indicazioni di programmazione regionale fornite dagli atti richiamati in premessa, prevedendo la messa a disposizione di n. 5 posti letto per USV e n. 5 posti letto per SUAP, destinati ad accogliere i persone in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC);

CHE il privato convenzionato è da ritenersi parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

2. Le Parti reciprocamente convengono che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù della disciplina contenuta nel presente Accordo contrattuale, affida alla Società, in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374 per l'erogazione di prestazioni residenziali in favore di persone in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), ovvero persone che presentano esiti di coma insorto in seguito a gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), cioè ad eventi di natura traumatica, vascolare, anossica o infettiva o comunque da noxae neurologiche acquisite, che hanno determinato una prolungata perdita di coscienza.

2. L'attività di cui al precedente comma 1 è erogata dalla Società in favore di utenti residenti nell'ambito di competenza territoriale dell'Azienda.

2. Il presente Accordo è comunque unico ed ha validità in ambito regionale e nazionale, in riferimento, rispettivamente alle prestazioni eventualmente erogate per cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e per cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni, con fatturazione diretta a carico dell'Azienda di provenienza degli assistiti delle prestazioni sanitarie erogate dalla Società in favore di dette categorie di utenti.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'Erogatore ha l'obbligo di erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella Deliberazione Giunta regionale n. 15 maggio 2017, n. 504, recante "DPCM 12 gennaio

2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992”.

2. La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono eseguite presso la propria struttura, richiamata negli atti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, di seguito indicata: Monteriggioni, via SR222 Chiantigiana, 49 - Loc. Colombaio.

3. L’Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono svolte da personale qualificato, in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente e adeguatamente formato ed aggiornato, che opera nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e senza ricorrere al regime di libera professione con oneri a carico del cittadino.

4. Per le attività USV, l’assistenza medica è garantita 7 giorni su 7 sulle 24 ore in funzione della tipologia e della complessità delle attività svolte, con la presenza in turno nell’arco delle 12 h diurne di almeno un medico specialista in medicina interna, geriatria, fisiatria o equipollenti. L’assistenza infermieristica e assistenza OSS è garantita in modo continuativo sulle 24 ore. E’ presente personale di riabilitazione tale da garantire l’assistenza riabilitativa estensiva in misura adeguata.

5. Per le attività SUAP, l’assistenza medica è garantita 6 giorni su 7, con presenza minima giornaliera di 3h per 6 giorni, di un medico specialista in medicina interna e/o di altra disciplina afferente l’area medica ovvero con documentata attività di servizio per almeno sette anni nella disciplina. L’assistenza infermieristica e assistenza OSS è garantita in modo

continuativo sulle 24 ore. . E' presente personale di riabilitazione tale da garantire l'assistenza riabilitativa estensiva in misura adeguata.

4. L'Erogatore ha l'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, esonerando di conseguenza l'Azienda. E' presente un Impianto di erogazione ossigeno e prese vuoto per il 100% dei posti letto.

5. L'Erogatore si impegna, per l'intera durata del presente Accordo contrattuale, ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, senza soluzione di continuità.

6. L'Erogatore assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da CODIV 19 da esso predisposto e depositato agli atti dell'Azienda. L'Erogatore si impegna a comunicare all'Azienda eventuali variazioni alla documentazione già inviata.

Art. 4 – PRESTAZIONI E VOLUMI DI ATTIVITA'

1. Il fabbisogno di posti letto per Unità per Stati Vegetativi (USV) è pari a n. 5, per il bacino di utenza dell'intera Area Vasta Sud Est. Il fabbisogno di posti letto per Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) è pari a n. 5, per il bacino di utenza provincia di Siena.

2. I posti letto oggetto, autorizzati per C.3 "Area di degenza", dovrebbero rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento in materia di Autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento istituzionale, di cui al DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R, alla sezione D.6 "Strutture residenziali destinate ad accogliere pazienti nella fase post acuta alla dimissione ospedaliera" e alla sezione D.7 "Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)". Le Parti, a riguardo, prendono atto della nota della Direzione

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale del 26 settembre 2017, prot. n. 45513, richiamata in premessa, a cui si rinvia.

3. Le USV sono Unità di degenza attivate in strutture sanitarie che accolgono persone in stato vegetativo, stato di minima coscienza o con Locked-in syndrom, nella fase 3 (evoluzione degli esiti), alla dimissione dai reparti di riabilitazione o, in casi selezionati, anche da altri reparti ospedalieri, fino al raggiungimento della fase 4 (degli esiti stabilizzati). I pazienti accolti nelle USV presentano un elevato carico assistenziale e necessitano di una presa incarico globale, con interventi di tipo clinico, assistenziale e di riabilitazione e monitoraggio neurofisiopatologico. La permanenza di ciascun paziente all'interno dell'USV non è, di norma, superiore a 180 giorni, eventualmente prorogabili, secondo le indicazioni del Team esperto.

4. Le SUAP sono unità di degenza attivate in strutture sanitarie dedicate all'accoglienza di persone in stato vegetativo o persone non autosufficienti nelle Fase 3 (evoluzione degli esiti), con sostanziale stabilità clinica, con eventuali bisogni socio sanitari complessi, per le quali l'attivazione di un percorso di reinserimento nel proprio "contesto di vita" non risulta immediatamente praticabile. La permanenza di ciascun paziente all'interno della SUAP non è superiore a 2 anni dall'avvio della Fase 3 Evoluzione degli esiti, comprensivo dell'eventuale permanenza di USV, secondo le indicazioni del Team esperto. Le SUAP rappresentano inoltre il setting di assistenza, temporanea o permanente, per pazienti in Fase 4 (esiti stabilizzati), nei casi di alta complessità assistenziale o in pazienti con ventilazione, con obiettivi determinati dalla UVM disabilità. L'assenza di ulteriori obiettivi riabilitativi, la condizione di disabilità misurata secondo l'indice Barche inferiore a 24, il basso rischio di instabilità clinica e un bisogno assistenziale continuativo, caratterizzano le condizioni essenziali per l'accesso a questo tipo di setting.

5. In relazione ai cittadini residenti nel territorio di propria competenza, l'Azienda acquisisce

un numero di prestazioni annue, nel rispetto dei tetti di spesa indicati al successivo Art. 6.

6. La Società dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno manifestato dall'Azienda, per ciascuna delle attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

7. L'Azienda, sentito l'Erogatore, elabora la programmazione dell'attività annualmente e si impegna a formalizzarla entro il mese di dicembre di ciascun anno di durata del presente Accordo per l'anno successivo.

12. L'Azienda, previo accordo con l'Erogatore, si riserva la facoltà di rimodulare in corso d'anno i volumi di attività acquistati in favore dei cittadini residenti nel proprio ambito territoriale, qualora si determinino eventuali diverse esigenze emergenti e non programmate.

9. La Società si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione comunicata dall'Azienda e ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute in corso d'anno in favore di cittadini residenti.

Art. 5 - SISTEMA DI SICUREZZA, APPROPRIATEZZA, QUALITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver svolto l'autovalutazione entro il 31 gennaio 2024, rispetto ai requisiti introdotti nel sistema toscano con Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 – Allegato A, come verificata dal Gruppo di Valutazione regionale, disponibile agli atti.

2. L'Erogatore dichiara di aver svolto l'autovalutazione rispetto ai requisiti introdotti nel sistema toscano con Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 – Allegato B, disponibile agli atti, di seguito elencati:

- L'Erogatore dispone di strumenti di identificazione, analisi, valutazione e prevenzione del rischio clinico, coerenti con gli indirizzi aziendali del sistema qualità e sicurezza, in attuazione dal requisito 5.1.COM.8 "Sistema di Reporting and Learning" del DD. n. 2044/2017;

- L'Erogatore dispone di un Piano di miglioramento della struttura elaborato secondo quanto previsto dal requisito 5.1.COM.11 "Piano di miglioramento della struttura" del DD n. 2044/2017, che prevede l'elaborazione in base delle informazioni derivanti dal sistema di reporting and learning, dalla valutazione degli esiti, dalla valutazione della applicazione di protocolli, dai dati sulle infezioni, e da altre fonti (ad es. reclami degli utenti, valutazioni degli utenti, dati di clima interno, ecc.). I dati del Piano sono monitorati in modo sistematico per attuare il miglioramento continuo (es. il Piano è aggiornato annualmente e sono effettuate riunioni per l'analisi dell'andamento);
- L'Erogatore dispone di un sistema di monitoraggio relativo agli indicatori di appropriatezza pertinenti alla struttura, i cui dati sono utilizzati e monitorati in modo sistematico (es. i dati sono rilevati con cadenza fissa e sono effettuate riunioni di analisi dell'andamento dei dati rilevati);
- L'Erogatore applica protocolli di integrazione con le attività Team esperto;
- L'Erogatore dispone di un sistema atto ad assicurare la corrispondenza tra prestazioni sanitarie erogate e prestazioni sanitarie fatturate all'Azienda;
- L'Erogatore dispone di un sistema monitoraggio della vetustà delle apparecchiature e della dotazione rispetto ai volumi di attività;
- L'Erogatore alimenta regolarmente il Fascicolo Sanitario Elettronico degli assistiti presi in carico oppure sono avviate le procedure per consentire l'alimentazione;
- L'Erogatore dispone di un sistema di monitoraggio del budget assegnato, programmando le proprie attività nel corso dell'anno al fine di assicurarne il rispetto
- L'Erogatore ha inserito nel proprio sito internet le informazioni previste dall'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta).

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari, ed in particolare la Sezione integrativa del Dipartimento di Prevenzione, provvede a sottoporre a verifica, entro il periodo di vigenza della presente collaborazione, gli elementi autovalutati, di cui all'Allegato B della Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150.

Art. 6 – TETTI ECONOMICI

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni di prestazioni residenziali in favore di utenti residenti in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), ovvero persone che presentano esiti di coma insorto in seguito a gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), entro un tetto massimo di spesa unico ed onnicomprensivo annuo pari a € 775.625, di cui € 465.375 per attività USV e € 310.250 per attività SUAP. I due sotto-tetti di spesa s'intendono comunicanti, a seconda del fabbisogno concreto ed attuale manifestato dall'Azienda.

2. Il Piano di cui al comma precedente è sottoposto a verifica ordinaria in corso d'anno, dopo la liquidazione delle competenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, tramite appositi report economici sui consumi dei tetti di spesa contrattuali, predisposti a cura della U.O.C. SSP, PA e TS ed inviati all'Erogatore, al fine di assicurare il rispetto del budget complessivo annuale.

3. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati, secondo le quantificazioni economiche riportate nel presente articolo. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

Art. 7 – TARIFFE

1. Per l'attività USV è prevista una tariffa € 255,00/die, onnicomprensiva delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e cliniche, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all'assistenza, senza alcuna esclusione, con permanenza max 180 gg.

2. Per attività SUAP è prevista una tariffa € 170,00/die, onnicomprensiva delle prestazioni

specialistiche, diagnostiche e cliniche, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all'assistenza, senza alcuna esclusione, con permanenza max 2 anni nella fase di evoluzione degli esiti, comprensivo del periodo trascorso in USV.

3. Qualora le tariffe previste dalla Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374 e riportate nei precedenti comma fossero interessate da variazione nel periodo di vigenza del presente Accordo, le Parti si adeguano automaticamente al nuovo sistema tariffario.

4. Le prestazioni erogate dalla Società ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 8 – MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI RICOVERO

1. Per quanto attiene il governo del percorso assistenziale di cui al presente articolo, le Parti danno atto della seguente procedura già operativa:

- COT: riceve segnalazioni, attiva UOC RRF competente per territorio, coordina il team assistenziale; alimenta flusso specifico di cure intermedie RFC 115 (standard 6) e 118 (standard 5), (presa in carico, ammissione, dimissione, chiusura);
- Direttori UOC RRF per ambito provinciale in raccordo con Team Esperto: verifica congruità clinica del percorso sul caso segnalato, effettua il raccordo sulla disponibilità del posto letto, procede all'autorizzazione al ricovero.
- Team Aziendale Esperto per gli stati vegetativi persistenti, nominato con nota del Direttore Generale del 22 febbraio 2019, prot. n. 38055: effettua la verifica appropriatezza presa in carico; effettua la verifica mensile sui casi ammessi in struttura (USV/SUAP).

Art. 9 – FLUSSI INFORMATIVI

1. Il flusso specifico di cure intermedie RFC 115 (standard 6) e 118 (standard 5) sono alimentati dall'Azienda, tramite la COT.

2. Per i posti letto inseriti nell'area riservata a pazienti in condizione di stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (SMC), le Parti prendono atto della nota della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale del 11 luglio 2018, prot. n. 356891, la quale precisa che, per quanto i posti letto già definiti nei modelli HSP13 e HSp 12 dedicati a questo tipo di assistenza non debbano variare la loro classificazione, devono essere comunque censiti anche nei modelli STS11, come strutture residenziali per anziani (S09), devono compilare il modello STS24 ed eventualmente il modello STS14.

Art. 10 – FATTURAZIONE

1. Ai fini della fatturazione da parte della Società delle prestazioni erogate, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini).

2. L'ordine elettronico annuale corrisponde al tetto massimo di spesa annuo. All'interno dell'ordine sono inserite, nel corso dell'anno e a cura dell'Azienda, le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale.

3. L'Erogatore è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico (identificativo del soggetto emettente, data ordine, numero d'ordine). L'Azienda non può provvedere alla liquidazione delle fatture non corredate dalla tripletta di identificazione dell'ordine. Per quanto riguarda le eventuali note di credito, esse devono riportare la medesima tripletta delle fatture a cui si riferiscono.

4. Le Parti danno atto della Deliberazione ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 27 luglio 2022, n. 371 “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”, ed in particolare del punto 3.5 “Servizi sanitari e sociali” che prevede l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche ai contratti esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici, con riferimento alle prestazioni di ricovero, di specialistica

ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari provvede alla richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG), tramite l'apposito portale ANAC, denominato Piattaforma Contratti Pubblici (<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>).

5. Il CIG relativo al presente Accordo contrattuale è riportato in ciascun ordine elettronico - NSO annuale, a cura dell'Azienda e in ogni fattura elettronica mensile a cura dell'Erogatore, come previsto dalle richiamate Linee guida.

6. A fronte delle prestazioni sanitarie erogate, e fino a concorrenza dei tetti di spesa massimi previsti dal presente Accordo, la Società provvede ad emettere un'unica fattura elettronica mensile, artcolta per l'attività erogata nella Unità per Stati Vegetativi (USV) e nella Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP), entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite, trasmettendola al codice ufficio ZXFD74, inviando contestualmente alla trasmissione della fattura elettronica apposito Tabulato riepilogativo, in cui sono riportate le seguenti informazioni: nome e cognome del paziente, codice di Ausl Toscana Sud Est (203); comune di residenza; data di primo ingresso nella struttura; data di prima presenza nella struttura nel mese oggetto di fatturazione; eventuale data di dimissione; giornate di degenza nel mese; tariffa giornaliera; importo mensile. L'invio del Tabulato riepilogativo è effettuato secondo le modalità previste dal presente Accordo contrattuale, all'articolo relativo alla Fatturazione.

7. La Società si impegna altresì ad inviare mensilmente all'Azienda copia delle autorizzazioni di primo ingresso presso i moduli USV e SUAP, sottoscritte dai Coordinatori delegati Team Esperto dell'Azienda. Tenuto conto che l'autorizzazione al modulo USV ha durata di max 180 giorni e l'autorizzazione al modulo SUAP ha durata max di 2 anni nella fase di evoluzione degli esiti, la Società è tenuta ad inviare all'Azienda il medesimo

documento di ingresso, in copia, per ogni mensilità, fin tanto che è esso in corso di validità.

Al termine del periodo di validità del documento di accesso, la permanenza dell'utente all'interno dei moduli di assistenza USV e SUAP è consentita, qualora supportata da una nuova autorizzazione, rilasciata dai Coordinatori delegati Team Esperto dell'Azienda. L'invio delle autorizzazioni è effettuato secondo le modalità previste dal presente Accordo contrattuale, all'articolo relativo alla Fatturazione.

8. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria relativi alle prestazioni erogate sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo *ausltoscanasudest@postacert.toscana.it*. Nell'oggetto è inserita la dicitura: *“Prestazioni sanitarie accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno”*. I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine i file sono zippati e dotati di password per l'apertura (minimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale la cui scadenza verrà comunicata all'Erogatore, per poi procedere con la creazione di una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

9. Qualora i posti letto non fossero totalmente occupati della USV e SUAP, sempre su autorizzazione dell'Azienda, la Società può accettare pazienti provenienti da altre aziende sanitarie toscane o da altre regioni. La precedenza è comunque riservata a pazienti dell'Azienda. L'Azienda assicura la consulenza del medico fisiatra anche per i pazienti di cui al presente comma.

10. La Società fattura direttamente all'azienda sanitaria di provenienza, le prestazioni eventualmente erogate in favore di pazienti residenti in condizione di stato vegetativo (SV) e

in stato di minima coscienza (SMC) residenti in altre aziende sanitarie della Regione Toscana
o in aziende sanitarie di altre regioni.

Art. 11 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. Il ritardo nell'invio della documentazione necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento determina uno slittamento nei tempi di pagamento delle competenze dovute.

2. L'Erogatore si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 resa dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'Erogatore si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora l'Erogatore risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 12 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-002, delle prestazioni sanitarie erogate dall'Erogatore, tramite il Tabulato riepilogativo mensile delle prestazioni erogate.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-002, tramite copia della documentazione di accesso alla residenzialità.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione all'Erogatore. Quest'ultimo provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante all'Erogatore.

4. L'Erogatore è tenuto ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Erogatore.

5. Per la mensilità di dicembre, le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

6. In tutti i casi in cui l'Erogatore è tenuto all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza dell'Erogatore non ancora poste in liquidazione.

Art. 13 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dall'Erogatore, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.

2. L'Azienda, in caso di necessità, esercita anche funzioni di vigilanza sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per verificare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti previsti in materia di accreditamento istituzionale. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.

3. L'attività di controllo sanitario di cui al precedente comma 1 è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, integrato a tal fine con la figura del Responsabile Attività Sanitarie di Comunità, competente territorialmente, il quale opera secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa all'Erogatore.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte dell'Erogatore.

5. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora l'Erogatore non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

6. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, l'Erogatore si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

ART 14 – PERSONALE DELL'EROGATORE E INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN

1. In relazione al personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'Erogatore si impegna a non concludere con gli stessi rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altra natura, prendendo atto dei seguenti principi in materia di incompatibilità del personale:

a) principio di unicità del rapporto di lavoro di cui all'art 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, in virtù del quale con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

b) principio dell'esclusione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti del SSN in strutture private convenzionate con il medesimo SSN, come ribadito anche dall'art 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) obbligo previsto dall'art 1, comma 19 della legge n. 662/1996, per le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime;

d) vincolo, imposto dall'art 53, comma 16ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.90, per tutti i dipendenti, che, negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di non poter svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. L'Erogatore prende atto degli effetti che le situazioni di incompatibilità comportano ex art 1, comma 19, L. n. 662/1996: l'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
3. L'Erogatore si impegna a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda alla data di stipula del presente accordo contrattuale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. L'Azienda provvede a confrontare i nominativi forniti dall'Erogatore con il proprio personale in servizio tramite il Dipartimento Risorse Umane, escludendo in tal modo la sussistenza di ogni situazione di incompatibilità.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo, le Parti si qualificano quali Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
3. Le Parti, al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, stipulano apposito "Accordo Data Protection", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**)
4. Le Parti danno atto che per quanto attiene l'assolvimento del debito informativo relativo

alle attività erogate, la Società utilizza il software denominato ASTER CLOUD, messo a disposizione della Azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali nel rispetto della documentazione aziendale in materia di protezione dati personali, consultabile al sito di seguito indicato. In tal caso la Società assume il ruolo di Responsabile del trattamento, nominato dall'Azienda.

<https://www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/normativa> .

5. I dati forniti dalle Parti, relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente Accordo e relativi ai soggetti che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 16 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'Erogatore adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. L'Erogatore si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. L'Erogatore si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

Art. 17 – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'UTENZA

1. L'Erogatore è tenuto a adempiere agli obblighi informativi, previsti dalla normativa vigente, per le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale, informando l'utente in modo corretto sulla tipologia di prestazioni fruibili, sulle relative modalità di accesso, distinguendo inequivocabilmente tra le prestazioni erogabili a carico del S.S.R. e le prestazioni erogabili in regime privatistico.

2. L'Erogatore riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 13 dicembre 2018, n. 1311, e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.uslsudest.toscana.it/attivita-di-tutela>.

3. L'Erogatore collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, per il tramite della UOC Strutture Pubbliche, Private Accreditate e Trasporti sanitari, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. L'Erogatore collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa, secondo le procedure previste dal Regolamento di Pubblica Tutela.

4. L'Erogatore si impegna a dare congruo avviso all'utenza di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, anche per i periodi ferie estive o in altro periodo dell'anno.

Art. 18 – RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Erogatore risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. Per tali eventi l'Erogatore manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine l'Erogatore si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di

altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente Accordo e di mantenerla per tutta la durata del presente accordo contrattuale.

2. L'Erogatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non dipendente.

3. L'Erogatore assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. L'Erogatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento, in particolare, ai dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 19 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo è dovuto all'Erogatore da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico, ovvero inseriti in liste di attesa per prestazione specialistica ambulatoriale.

Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'Accordo contrattuale e dalla normativa

ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento del presente atto:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
- la decadenza, sospensione e/o revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e accreditamento istituzionale in corso di rapporto contrattuale;
- la reiterata inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
- la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di protezione infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione ed erogazione delle attività convenzionate, in violazione della legislazione;
- la violazione dell'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale;
- la reiterata inosservanza degli obblighi informativi in favore dell'utenza;
- l'accertata violazione da parte dell'Erogatore delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno della polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la

pubblica amministrazione;

- | | |
|---|---|
| - | il grave e reiterato impedimento ai controlli amministrativi e sanitari previsti dal presente Accordo contrattuale; |
| - | il reiterato mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione. |

2. Ai fini della reiterazione, le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione e/o inosservanza contestato formalmente per iscritto dall'Azienda.

3. In presenza di una delle condotte sopra indicate, l'Azienda ne fa contestazione scritta all'Erogatore e il presente accordo contrattuale è risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile, salvo il risarcimento dei danni.

<p>4. In caso di risoluzione, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente indicate dalla Azienda. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.</p>
--

5. Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.

Art. 21 – PENALITA' PER RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale vengono contestate per iscritto dall'Azienda, che concede un termine non superiore a 15 giorni per presentare le eventuali controdeduzioni. Le Parti, dunque, concordano un termine entro il quale tali inadempienze devono essere sanate, pena la sospensione dell'efficacia del presente accordo e del pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate in base alla gravità della violazione da un minimo di 400,00€ ad un massimo di 1.000,00€, anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Erogatore per le prestazioni fino a quel momento rese.

3. L'applicazione di suddette penali non preclude, ex art. 1383 Codice civile, il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal mancato o non conforme adempimento dell'attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al 2 comma non esonera in alcun caso l'Erogatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente.

5. Trascorso inutilmente il termine fissato dalle Parti, il contratto è risolto ex art. 1453 Codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 23 – TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 10 novembre 2016 e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. L'Erogatore è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art. 24– PROTOCOLLO DI LEGALITA’

1. Le Parti sottoscrivono apposito Protocollo di legalità / Patto di integrità, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), in attuazione dell’Art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in base al quale, nello sviluppo della presente collaborazione, esse si uniformano ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità / Patto di integrità costituisce causa di esclusione dal rapporto di collaborazione in oggetto.

Art. 25 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, tenuto conto degli atti di programmazione regionale.

2. Il rinnovo è richiesto dalla Parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata ed è disposto agli stessi patti e condizioni. Il rinnovo è formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda o determina della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari.

3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell’erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti. Le eventuali modifiche all’Accordo contrattuale possono essere disposte mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda oppure tramite scambio di missive tramite posta elettronica certificata.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali, regionali nonché di accordi con associazioni di categoria, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previa deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 26 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese, che ammontano ad € 176, sono poste a carico dell'Erogatore, il quale provvede al conferimento del rimborso tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 27 – REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 28 articoli, n. 34 pagine e n. 2 allegati, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

3. Il presente atto, sottoscritto tra le parti, è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

L'Amministratore Delegato

Il Direttore U.O.C. SSP, PA e TS

Rugani Hospital Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est



(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Le Parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, la Società dichiara di aver considerato con particolare attenzione e di accettare tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente contratto, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.:

Letto, firmato e sottoscritto

L'Amministratore Delegato

Il Direttore U.O.C. SSP, PA e TS

Rugani Hospital Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est



(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

TRA

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 14 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La **Società Rugani Hospital Srl**, con sede legale in Monteriggioni, 53035, Via S.R. 222 Chiantigiana Località Colombaio (C.F. e P.I.: 01243020524), di seguito denominata "Società", nella persona del Legale rappresentante, [REDACTED] [REDACTED], domiciliata per la carica presso la suddetta;

di seguito congiuntamente indicati come "*Parti*", si conviene quanto segue:

ART. 1 (Autonoma titolarità del trattamento)

1. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione del "ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E RUGANI HOSPITAL SRL "Acquisto prestazioni per persone in condizione di stato vegetativo e in stato di minima coscienza"

2. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art.

4, par. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. I dati personali oggetto di scambio e condivisione tra le Parti sono relativi al processo di erogazione e registrazione delle prestazioni erogate in favore degli utenti presi in carico.

ART. 2 (Scambio di dati: finalità e base giuridica)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

ART. 3 (Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità)

1. I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate, si qualificano nel seguito come:

1. Soggetto produttore del dato: Società Rugani Hospital Srl;
- Soggetto utilizzatore del dato: Azienda Usl Toscana Sud Est;
- Frequenza dello scambio di dati: mensile, in coincidenza con l'emissione della fattura elettronica;
- Tipologie di dati: dati sanitari, attestanti le prestazioni erogate dalla Società in regime di convenzione;
- Tipologie di interessati: utenti che si sono rivolti alla Società per fruire della prestazione sanitaria;
- Formato dei dati: file di excel;

- Modalità dello scambio: i file sono trasmessi tramite posta elettronica certificata, con file protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine i file sono zippati e dotati di password per l'apertura. La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna brevi manu oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

2. Soggetto produttore del dato: Azienda Usl Toscana Sud Est;

- Soggetto utilizzatore del dato: Società Rugani Hospital Srl;
- Frequenza dello scambio di dati: trimestrale;
- Tipologie di dati: dati comuni, relativi agli importi liquidati in favore della Società;
- Tipologie di interessati: Società Rugani Hospital Srl;
- Formato dei dati: file di excel, in formato *pdf*;
- Modalità dello scambio: tramite posta elettronica ordinaria.

ART. 4 (Rispetto della normativa)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

2. In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

3. Le Parti sono altresì tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digita-

le e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.

ART. 5 (Misure di sicurezza)

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 (Obblighi del personale autorizzato)

1. Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

2. Ognuna delle Parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche, aggiornamenti,

esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

ART.7 (Responsabilità)

1.Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore, eccettuati i casi di cattiva gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Ferma restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore nei rapporti reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi danno, incluse spese legali- che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del produttore da terzi – inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti- a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili all'utilizzatore.

ART. 8 (Compliance e cooperazione)

1.Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali , ivi compreso il RGPD, alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'art. 12 e ss. Del RGPD ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

ART. 9 (Durata)

1.Il presente accordo produce effetti e vincola le Parti dalla sua sottoscrizione e fino alla cessazione della convenzione di cui all'art. 1, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

ART. 10 (Rescissione)

1. La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Letto, firmato e sottoscritto

L'Amministratore Delegato

Il Direttore U.O.C. SSP, PA e TS

Rugani Hospital Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est



(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Protocollo di legalità/Patto di integrità tra AUSL TSE e Soggetti privati

accreditati e convenzionati (Art. 1, comma 17, Legge 190/2012)

Protocollo di legalità / Patto di integrità nell'ambito del rapporto di collaborazione per:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E

RUGANI HOSPITAL SRL

Acquisto prestazioni per persone in condizione

di stato vegetativo e in stato di minima coscienza

tra

L'Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.

02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a

██████████, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza

Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per

conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche,

Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore

Generale n. 22 del 14 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad

impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Società Rugani Hospital Srl, con sede legale in Monteriggioni, 53035, Via S.R. 222

Chiantigiana Località Colombaio (C.F. e P.I.: 01243020524), di seguito denominata

"Società", nella persona dal Legale rappresentante, ██████████

██████████, domiciliata per la carica presso la suddetta;

Premesso che:

-il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di

estinzione del rapporto di collaborazione indicato sopra;

-questo documento deve essere obbligatoriamente e attentamente esaminato e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto privato interessato.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo di legalità / Patto di integrità esige di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 – Obblighi Ausl Tse

Il personale, i collaboratori e i consulenti di Ausl Tse impiegati ad ogni livello nella presente collaborazione, sono consapevoli, per espresso disposto di legge, del Protocollo di legalità / Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto (normativa in tema di prevenzione della corruzione nazionale ed aziendale, codice etico e di comportamento aziendale).

A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di Struttura, al Responsabile Anticorruzione e alla Struttura amministrativa di riferimento per la gestione della collaborazione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai soggetti coinvolti a vario titolo.

Art. 3 – Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna a segnalare ad Ausl Tse qualsiasi tentativo di irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del rapporto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla collaborazione/procedura stessa.

Lo stesso si impegna a rendere noti, su richiesta di Ausl Tse tutte le eventuali transazioni finanziarie esistenti e riguardanti il presente rapporto.

Il Contraente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice di

Comportamento dei pubblici dipendenti, come attuato dal Codice di comportamento di Ausl

Tse, per la specifica parte di competenza, del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

Il Contraente è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, così come modificato dalla Legge 90/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto ai dipendenti di Ausl Tse che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stessa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il Contraente dichiara quindi di non aver attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati, ad essi riferiti.

Lo stesso dichiara inoltre di rispettare i divieti previsti dall'art. 4 del DPR 62/2013, in particolare:

-di non offrire regali o altre utilità, in particolar modo se a titolo di corrispettivo per un atto d'ufficio da cui possa trarre direttamente o indirettamente benefici (commi 2 e 5);

-di non conferire incarichi di collaborazione a dipendenti con cui abbia, o abbia avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in ordine a decisioni/attività inerenti all'ufficio di appartenenza (co. 6).

Il Contraente si impegna a segnalare prontamente all'Azienda e al suo Responsabile per la Prevenzione della corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai dipendenti

in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4 – Sanzioni

Il Contraente è consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di Legalità / Patto di integrità, comunque accertati da Ausl Tse, potranno essere applicate le sanzioni seguenti, non solo in maniera alternativa, ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

-risoluzione del rapporto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

-segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5 – Durata del Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e delle relative sanzioni

Il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto a cui afferisce.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "Obblighi del contraente", il presente Protocollo di Legalità / Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto

L'Amministratore Delegato

Il Direttore U.O.C. SSP, PA e TS

Rugani Hospital Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est

(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)